AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1875

Data 20/11/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO EXTRA RETE FORMATIVA PER IL DOTT. BILEL DRIBINE IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocinio extra rete formativa per il dott. Bilel Dribine in formazione specialistica dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Autorizzazione alla stipula.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

VISTO il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (solo per le strutture del territorio nazionale);

CONSIDERATO che la ASL di Pescara, in qualità di soggetto ospitante è parte della rete formativa di altro Ateneo, ma non ha raggiunto il numero massimo di tirocinanti in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

VISTO l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocinio extra rete formativa per il dott. Bilel Dribine in formazione specialistica dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma, predisposto dal medesimo ateneo;

DATO ATTO che l'Università degli Studi La Sapienza di Roma ha adeguato lo schema di convenzione allegato secondo la disposizione della direzione amministrativa Asl prot. 0074418/24 del 08/08/2024 in materia di trattamento dei dati personali per i tirocini formativi;

RITENUTO di procedere come di seguito specificato;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:
1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A
per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocinio extra rete formativa per il dott. Bilel Dribine in formazione specialistica dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma;

2) **DI AUTORIZZARE,** per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;

3) **DI DARE ATTO** che:

- Competeranno alla ASL gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

- L'Azienda risponde per la responsabilità civile contro terzi e per i rischi professionali dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Provvede, altresì, alla copertura dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione. Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D.lgs n. 368/99;

4) DI DARE MANDATO all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla UOS Medico Competente e all'Ufficio Assicurazioni per quanto di competenza, nonché per conoscenza alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti e alla U.O.S.D. di Chirurgia Plastica;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009.

6) DI DARE ATTO che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente;

7) DI CONFERIRE alla presente Deliberazione immediata esecutività.

CONVENZIONE TIPO PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO LA UOSD CHIRURGIA PLASTICA - OSPEDALE CIVILE SANTO SPIRITO - ASL PESCARA DA PARTE DEL DOTT. BILEL DRIBINE MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

VISTO il D.Lgs n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialistici;

VISTO il DM 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

VISTO il DM 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti

minimi delle scuole di specializzazione";

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria;

VISTO il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, punto 1.2 "Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa" in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del Dott. Bilel Dribine svolgere un periodo di attività extra rete formativa presso la UOSD Chirurgia Plastica dell'Ospedale Civile Santo Spirito ASL di Pescara diretta dal Prof. Federico Lo Torto;

CONSIDERATO che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"

PRESO ATTO della richiesta trasmessa dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica della Sapienza Università degli Studi di Roma, Prof Manfredi Greco, di autorizzare il Dott. Bilel Dribine, iscritto al II anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica di detta Università a frequentare fuori rete formativa le strutture dell'Ospedale Civile Santo Spirito, in particolare la UOSD Chirurgia Plastica, necessitando di acquisire maggiori competenze inerenti i

tumori cutanei, igiene ed asepsi, strumentario chirurgico, anatomia chirurgica topografica e tecniche di base: innesti, lembi, espansione tissutale, plastiche cutanee;

Il Professor Lo Torto ha dichiarato che lo specializzando durante il periodo di frequenza della struttura non sarà esposto a radiazioni ionizzanti, coerentemente con quanto descritto nel progetto formativo sottoscritto dal Professore e presentato dallo specializzando;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

SAPIENZA, **Università di Roma** nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica Prof. Manfredi Greco d'ora innanzi indicata come "Università";

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, con sede legale in via Renato Paolini n.- 47 Pescara (PE), codice fiscale e P.IVA 01397530682, legalmente rappresentata dal Dr Vero Michitelli, nato a (omissis) il (omissis), ivi domiciliato per la carica

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica della Sapienza Università degli Studi di Roma per lo svolgimento di attività extra rete formativa del Medico in formazione Dott. Bilel Dribine, nato a (omissis) il (omissi) e iscritto al II anno di corso.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il medico e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Direttore della Scuola di Specializzazione.

Art . 3 Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Comitato Ordinatore della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi: igiene e asepsi, strumentario chirurgico, anatomia chirurgica topografica, tecniche di base: innesti, lembi, espansione tissutale, plastiche cutanee e tumori cutanei.

Art. 4 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 5 Durata dello tirocinio

Il periodo di tirocinio si svolge dal 16/11/2026 al 31/10/2027.

L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 6 Tutoraggio

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida del Prof. Federico Lo Torto

Responsabile della UOSD Chirurgia Plastica ospitante.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento e mensilmente all'UO Servizi Tecnico Amministrativi ai Dipartimenti dell'Ospedale Civile Santo Spirito, tramite foglio firma appositamente predisposto, l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa. Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante, nella persona del tutor aziendale, rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato a) alla presente convenzione, trasmettendola alla UO Servizi Tecnico Amministrativi ai Dipartimenti e corrispondente alle presenze certificate con i suddetti fogli firma.

Art 7 Obblighi dello specializzando

Le parti danno atto che durante lo svolgimento del tirocinio, il Medico in formazione specialistica è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- Seguire le indicazioni del tutor dell'Azienda;
- Rispettare scrupolosamente :
    1. tutti i regolamenti interni vigenti presso l' Ospedale Civile Santo Spirirto - ASL Pescara;
    2. le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed adottare comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza

personale, dei Dipendenti dell'Ente e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta;

3. le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali impartite dal Titolare e/o dal Preposto Direttore della U.O./Sezione presso la quale egli presta la sua attività;
4. il codice etico e di comportamento aziendale, pubblicato sul sito dell'Azienda Asl di Pescara (www.asl.pe.it) dando atto al tutor della relativa presa visione;

- Frequentare le strutture dell'Ospedale, così come previste nella convenzione e/o individuate nel progetto formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno;
- Presentare :
    1. attestati di frequenza di corsi in materia di sicurezza sul lavoro se in possesso;
    2. la documentazione inerente la copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di dolo o colpa grave se in possesso;
- Comunicare al tutor:
    1. ed alla UO Servizi Tecnico Amministrativi ai Dipartimenti la regolare conclusione della formazione producendo la modulistica predisposta a firma del tutor aziendale (All. a);

2. ed alla UO Servizi Tecnico Amministrativi ai Dipartimenti ogni interruzione anticipata della frequenza ed ogni eventuale intenzione di proroga del periodo di frequenza con l'anticipo di due mesi;

- Sottoporsi, tramite il Medico Competente dell'Azienda, alla verifica dell'idoneità psicofisica alla mansione specifica mediante la visita medica preventiva;
- Compilare il libretto formativo fornito dall'Università e giornalmente il foglio presenze fornito dalla UO Servizi Tecnico Amministrativi ai Dipartimenti, da trasmettere a tale ufficio con cadenza mensile (di cui all'art 6).

E' onere dell'Università dare all'allievo completa informazione degli obblighi sopra elencati, dandone comunicazione all'AOUP.

Art. 8 Copertura assicurativa

1 L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, in qualità di soggetto ospitante, provvede alla copertura assicurativa del medico in formazione specialistica (di cui all'art. 41, comma 3, del DLgs n. 368/99), per responsabilità civile verso terzi nonché per rischi professionali nell'ambito dell'attività svolta, alle stesse condizioni del proprio personale e precisamente, salvo i casi di dolo o colpa grave, mediante gestione diretta del rischio a carico del proprio bilancio (in esecuzione della Delibera G.R. Toscana n. 1203 del 21/12/2009 e successive), e, per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, mediante l'accensione di apposita posizione assicurativa presso l'Inail con oneri a proprio carico.

2. In caso di infortunio, il medico specializzando deve rivolgersi all'UO Politiche e Gestione delle Risorse Umane (Gestione fascicoli) dell'Ospedale Civile Santo Spirirto, che porrà in essere tutti gli adempimenti previsti presso gli enti

competenti nei termini di legge, e informare altresì la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell'Università.

Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016(679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento") del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere per ambedue le Parti di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale esse, nell'esecuzione delle attività sopradescritte garantiscono per sé e per i propri dipendenti collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare ciascuna Parte si impegnerà a titolo esemplificativo a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento nonché alle istanze da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi; c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal

Regolamento. Pertanto, anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione etc. o imputabile a fatto comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge. Si allegano le informative

dei titolari: (www.asl.pe.it/datipersonali)

Art. 10 Sorveglianza sanitaria

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.

Art 11 – Norme di radioprotezione

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020. Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed i professionisti coinvolti nell'attività siano classificati esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n.101/2020 per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione Ospedale Civile Santo Spirito e della Sapienza sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente. Il Dott. Bilel Dribine, così come dichiarato dal Responsabile della UOSD Chirurgia Plastica dell'Ospedale Civile Santo Spirito, Prof. Federico Lo Torto (come già dichiarato in premessa), non sarà in alcun modo esposto a radiazioni ionizzanti durante il periodo formativo presso la UOSD Chirurgia Plastica .

Art. 12 Imposta di bollo

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 13 Rinnovo e recesso

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà dal 16/11/2026 al 31/10/2027. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare per una sola volta la convenzione sottoscrivendo un'appendice specifica modificativa del termine di validità della convenzione, facendone richiesta con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista (da regolare in rapporto alla durata della frequenza).

E' fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno due mesi giorni di preavviso.

Inoltre l'Università riconosce all'Ospedale Civile Santo Spirito la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 14 Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa

nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Pescara.

Art. 15 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione della Sapienza Università di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto;

Scuola di Specializzazione in	**Azienda Sanitaria Locale Pescara**
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva	**Il Direttore Generale**
ed Estetica	(Dott. Vero Michitelli)
Il Direttore	
(Prof. Manfredi Greco)	

Signed with NamirialSign
MANFREDI GRECO
10/11/2026 15:22:17 UTC+0100

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Graziano Di Marco f.f.
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1875 **del** 20/11/2026 **ad oggetto:**

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO EXTRA RETE FORMATIVA PER IL DOTT. BILEL DRIBINE IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 20/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato